

- art. 4 sullo stoccaggio in cumuli, che prevede che "ove la messa in riserva di rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti, che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta a tenuta di capacità adeguata, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili"; al contrario, i militari della G.d.F. accertavano all'atto del loro sopralluogo nell'aprile 2009 che la maggior parte dei cumuli di rifiuti erano direttamente poggiati sul suolo e che non vi erano basamenti pavimentati, né coperture per i rifiuti che potevano dar luogo ad emissioni di polveri;
- art. 8 sui criteri di gestione, che prescrive che i rifiuti da recuperare debbano essere stoccati separatamente (e non promiscuamente come nel caso in esame) dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento nonché da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero.

L'impianto inoltre non era dotato di adeguato impianto di convogliamento e raccolta delle acque meteoriche e quello presente - autorizzato con determina n. 82/2002 e rinnovato con la determina n. 107/2008 - non era rispondente alla normativa in quanto inadeguato e sprovvisto di grigliature che garantissero la perimetrazione dell'area di un sistema di raccolta totale inteso come presenza di pendenze complessivamente concordi che dalle aree di deposito dei rifiuti confluiscono verso la vasca di raccolta.

Deve pertanto ritenersi integrata la fattispecie contravvenzionale contestata all'imputato Fasano al capo C) d'imputazione.

\*\*\*\*\*

L'imputazione sub D)- Parimenti sussistente a carico del predetto imputato è il reato ascrittogli al capo D) della rubrica.

Sul punto basti richiamare quanto già sopra esposto in ordine all'iter del procedimento amministrativo per il rilascio della determina n. 107/2008 di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche mediante subirrigazione in favore della RARE: a norma dell'art. 45, comma 7, del d. lgs. 152/99 (ora art. 124, comma 8, d. lgs. 152/2006), la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione, valida quattro anni, doveva essere richiesta, al fine di mantenere provvisoriamente in funzione lo scarico nel rispetto delle prescrizioni della precedente autorizzazione, nel termine di un anno prima della scadenza. La richiesta di rinnovo presentata con evidente ritardo dalla RARE in data 30.8.2006 (addirittura il giorno successivo alla scadenza) non poteva pertanto consentire il mantenimento dello scarico alle condizioni di cui alla autorizzazione scaduta sino all'adozione del nuovo provvedimento del 30.7.2008, n. 107. Pertanto, nel periodo compreso tra il 30.8.2006 e il 30.7.2008, la RARE non risultava titolare di valida autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche mediante sub-irrigazione. L'autorizzazione rinnovata inoltre, proprio perché adottata in violazione della disposizione di cui all'art. 124 d. lgs. 152/2006, non può considerarsi titolo valido ed idoneo a legittimare lo svolgimento dell'attività di scarico.

Peraltro, come accertato nel corso del sopralluogo dai militari della G.d.F., l'impianto di convogliamento e raccolta delle acque rinvenuto presso l'impianto della RARE non era neppure in linea con le prescrizioni di quella illegittima autorizzazione, in quanto non dotato di un sistema di raccolta totale delle acque piovane e poiché non risultavano eseguiti i lavori di ridimensionamento della vasca di raccolta.

Deve pertanto affermarsi la penale responsabilità dell'imputato anche in ordine al reato ascrittogli al capo D) d'imputazione.

\*\*\*\*\*

*L'imputazione sub B)*- Ritiene il Collegio che dalla istruttoria dibattimentale sia emersa la prova della sussistenza del reato in contestazione sub B).

Come sottolineato nella relazione difensiva del novembre 2014 a firma del dott. Giuseppe Masillo, la definizione di discarica viene oggi rinvenuta nel D. lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, art. 2, lett. g) (recepimento direttiva 31/99/CE), secondo cui per tale deve intendersi qualsiasi "area adibita a smaltimento dei rifiuti

mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno\*.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte avuto modo di intervenire sul tema in esame ed ha individuato nell'accumulo non episodico dei rifiuti, non finalizzato a loro destinazioni legittime, e nel degrado dell'area gli elementi che contraddistinguono il concetto di discarica (si vedano al riguardo Cass., sez. III, 8.9.2004, n. 36062, Tomasoni; Cass., sez. III, 20.2.2002, n. 6796, Garzia).

Con le sentenze n. 19285 del 9 marzo 2007, Bonfiglio e n. 2485 del 17 Gennaio 2008, Marchi, la III sezione dell'a S.C. ha ulteriormente chiarito che non necessariamente le condotte incriminate interessano un'area esterna e diversa dal luogo in cui i rifiuti vengono prodotti, dovendosi ricondurre al concetto di discarica anche l'accumulo di rifiuti in area collocata all'interno di uno stabilimento industriale.

Alla luce degli arresti giurisprudenziali sopra richiamati è possibile delineare l'elemento materiale del reato di realizzazione di una discarica abusiva nell'accumulo di rifiuti, anche in un'area collocata all'interno di uno stabilimento industriale, che per le caratteristiche presentate - ovvero per la natura dei materiali, per la loro rilevante quantità, per la loro eterogeneità, per le modalità della dislocazione sul terreno e per la estensione complessiva dell'area interessata - "non risultino raccolti per ricevere, nei tempi previsti, una o più destinazioni conformi alla legge, e comportino il degrado dell'area su cui insistono" (Cass., sez. III, 13.11.2013, n. 47501, Caminotto).

Ebbene, nel caso in esame, tenuto conto degli estremi di fatto sopra ricordati - ovvero l'accumulo di oltre 85.000 tonnellate, per un volume complessivo superiore a 150.000 mc., di materiali vari, ancorché provenienti da attività edilizia, ammassati in modo indifferenziato e a tempo indeterminato all'interno di un'area di cava estesa circa 170.000 mq. ove era presente un impianto di

trattamento rifiuti in massima parte ormai improduttivo; nonché il degrado, quanto meno tendenziale, dello stato dei luoghi, per effetto della stessa presenza e delle caratteristiche dei materiali accumulati e della consistenza del periodo di tempo durante il quale è stato realizzato l'accumulo dei rifiuti rinvenuti - si deve ritenere che il terreno in questione sia caratterizzato da quella tendenziale trasformazione, dovuta alla ripetitività degli accumuli e alla giacenza dei materiali di risulta per apprezzabile periodo di tempo, che la normativa in esame, volta alla tutela dell'ambiente, intende evitare, e sia perciò configurabile in termini di discarica.

Va disposta a norma dell'art. 256, comma 3, d. lgs. 152/2006 la confisca dell'area in sequestro, con obbligo di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del condannato.

\*\*\*\*\*

*L'imputazione sub E)*- Ritiene il Collegio che sia emersa la responsabilità dell'imputato Fasano anche con riferimento alla contestazione messaggi al capo E) di imputazione.

Il reato previsto dall'art. 53-bis d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 23, ora previsto dall'art. 260 d. lgs. 152/2006 è in buona sostanza il primo delitto ambientale previsto nel nostro ordinamento la cui introduzione si era resa necessaria in quanto la Commissione Ecomafia del Ministero dell'Ambiente aveva ritenuto che l'ipotesi contravvenzionale prevista dall'art. 53 d. lgs. 22/1997 si fosse dimostrata di scarsa efficacia general preventiva rispetto alla notevole gravità dell'illecito che si è inteso perseguire con l'art. 53-bis.

Tale reato (ora riformulato nell'art. 260 d. lgs. 152/2006) si concreta nella condotta di "chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti...".

Per la configurabilità del reato in esame non è quindi richiesta la pluralità di agenti: si tratta infatti di una fattispecie monosoggettiva (e non di concorso necessario), anche se, di fatto, può assumere carattere associativo.

È invece richiesto, sul piano soggettivo, il dolo specifico, ossia il fine di conseguire un ingiusto profitto (ricavi o risparmi nei costi).

L'elemento oggettivo del reato consiste in una attività di gestione dei rifiuti organizzata, con allestimento dei mezzi necessari, ossia in una attività di tipo imprenditoriale; tale attività può riguardare una o più delle diverse fasi in cui si concreta ordinariamente la gestione dei rifiuti (cessione, ricezione, trasporto, esportazione ed importazione).

L'attività di gestione deve avere ad oggetto un quantitativo "ingente" di rifiuti e deve essere "abusiva" in quanto esercitata in mancanza di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni previste dalla normativa od anche sulla scorta di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime ovvero violando le prescrizioni o i limiti delle autorizzazioni stesse, vale a dire ponendo in essere tutte quelle attività che, per le modalità concrete con cui sono esplicate, risultano totalmente difformi da quanto autorizzato, sì da non essere più giuridicamente riconducibili al titolo abilitativo rilasciato dalla competente Autorità amministrativa (cfr. Cass., sez. III, 6/10/2005, n. 40828, Fradella).

L'attività di gestione deve inoltre essere caratterizzata da una pluralità di operazioni e dalla continuità in senso temporale, non potendosi ragionevolmente ritenere il reato in questione in caso di attività episodiche: "il delitto in esame sanziona comportamenti non occasionali di soggetti che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, fanno della illecita gestione dei rifiuti la loro redditizia, anche se non esclusiva attività, per cui per perfezionare il reato è necessaria una, seppure rudimentale, organizzazione professionale (mezzi e capitali) che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo, ossia con pluralità di operazioni condotte in continuità temporale, operazioni che vanno valutate in modo globale: alla pluralità delle azioni, che è elemento costitutivo del fatto, corrisponde una unica violazione di legge, e perciò il reato è abituale dal momento che per il suo perfezionamento è necessaria la realizzazione di più comportamenti della stessa specie" (Cass., sez. III, 4.11.2013, n. 44449, Ghidoli; si cfr. altresì Cass., sez. III, 8.7.2010, n. 29619, Leorati; Cass., sez. III, 3.11.2009, n. 46705 Caserta).

Ora, nel caso di specie, le condotte sopra osservate oggetto delle contestazioni già esaminate, risultano senz'altro riconducibili alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 260 d. lgs. 152/2006 sotto il profilo della loro sistematicità, della natura professionale dell'organizzazione posta in essere utilizzando una società autorizzata ed un impianto destinato al

trattamento dei rifiuti, della abusività delle condotte, della ingente quantità dei rifiuti trattati in modo illecito.

Sul punto occorre sottolineare come l'insistita rappresentazione della difesa - si veda al riguardo la relazione difensiva del novembre 2014, dott. Masillo - che la RARE fosse in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di gestione di rifiuti da avviare al recupero, è priva di rilevanza, ben potendo una sistematica attività illecita essere agevolata, sotto molteplici profili, dalla utilizzazione di impianti forniti di autorizzazione.

Al riguardo si riporta una significativa decisione della Corte di Cass. (Sez. III, 3.5.2011, Accarino e altri) in cui viene chiarito che "la legge non richiede che il traffico di rifiuti sia posto in essere mediante una struttura operante in modo esclusivamente illecito, ben potendo le attività criminose essere collocate in un contesto che comprende anche operazioni commerciali riguardanti i rifiuti che vengono svolte in modo lecito (Terza Sezione Penale, sentenza 15 dicembre 2010, Bonesi e altro). In altri termini, il delitto può essere integrato sia da una struttura operante in assenza di qualsiasi autorizzazione e con modalità del tutto contrarie alla legge sia da una struttura che includa stabilmente condotte illecite all'interno di un'attività svolta in presenza di autorizzazioni e, in parte, condotta senza altre violazioni. Ciò che rileva, infatti, è l'esistenza di 'traffico' di rifiuti intenzionalmente sottratto ai canali leciti e l'inserimento all'interno di un percorso imprenditoriale ufficiale può divenire addirittura una scelta mirante a mascherare l'illecito all'interno di un contesto imprenditoriale manifesto e autorizzato. A tale conclusione consegue una considerazione ulteriore: la natura 'abusiva' delle condotte non è esclusa dalla regolarità di una parte delle stesse allorché l'insieme delle condotte conduca ad un risultato di dissimulazione della realtà e comporti una destinazione dei rifiuti che non sarebbe stata consentita".

Nel caso di specie le risultanze istruttorie hanno evidenziato la sistematicità delle operazioni condotte in frode alla normativa vigente (l'accumulo, nel corso degli anni, di materiali costituenti, per la maggior parte, rifiuti da attività edilizia, mascherato come messa in riserva di materiale da avviare al recupero nell'impianto a ciò autorizzato) e hanno altresì consentito una quantificazione in entità rilevanti, e cioè in diverse decine di migliaia di tonnellate di rifiuti, il traffico

svolto complessivamente dal responsabile della RARE.

Quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico in capo all'imputato Fasano, che agiva in posizione apicale, si osservi come non possa essere messo in dubbio che la sua condotta sia stata orientata da una evidente finalità di profitto quale quella di assicurare una immediata e obiettiva riduzione di costi alla società da lui rappresentata. Come stimato dal consulente tecnico del P.M. per mettere a norma gli impianti di trattamento rifiuti della RARE - sia acquisendo legittimamente le necessarie autorizzazioni e relativi rinnovi sia realizzando gli interventi per l'adeguamento del sito ed il ripristino dello stato dei luoghi - l'imprenditore avrebbe dovuto sostenere altissimi costi in termini di spesa e di tempo. Peraltro lo stoccaggio abusivo di quelle quantità di rifiuti ha consentito al Fasano un sicuro abbattimento dei costi di esercizio dello stesso impianto di recupero dei rifiuti.

Al riguardo **si consideri inoltre che, come accertato dai militari della G.d.F., gli introiti aziendali certificati sono derivati quasi esclusivamente dai ricavi ottenuti dal conferimento dei rifiuti** e solo marginalmente dalla vendita di materiale riciclato.

\*\*\*\*\*

**L'imputazione sub G)**- Tale abusiva gestione di rifiuti, attuata in frode alla normativa vigente e alle prescrizioni delle autorizzazioni conseguite, ha inoltre consentito all'imprenditore Fasano di eludere il pagamento del tributo speciale di cui alla L. 549/1995, c.d. ecotassa, ciò che forma oggetto della contestazione di truffa di cui al capo G).

La puntuale formulazione dell'imputazione impone di ripercorrere quanto già evidenziato nelle pagine precedenti in ordine alle condotte poste in essere dal responsabile della RARE s.r.l..

Esaminando l'iter di rilascio del rinnovo della iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese ammesse alla procedura semplificata (conclusosi con la determina dirigenziale 81/2006), si è rilevato come il Fasano abbia in sede di integrazione istruttoria prodotto un'autocertificazione in data 19.7.2006 (peraltro incredibilmente ritenuta bastevole dai funzionari istruttori e dal dirigente del Settore competente per il rilascio dell'autorizzazione pure a fronte delle manchevolezze sottolineate dai tecnici che avevano svolto pochi giorni prima un sopralluogo

presso l'area della cava) in cui attestava falsamente che i rifiuti messi in riserva erano depositati su un basamento pavimentato, mentre come emerso all'esito del sopralluogo della G.d.F. nell'area aziendale della RARE, oltre alla presenza di cumuli omogenei di materiale riciclato posizionati nei pressi dei macchinari dell'impianto di trasformazione (per un quantitativo complessivo di circa 500 tonnellate), in parte dotato di pavimentazione, esistevano aree di stoccaggio, anche al di fuori del perimetro autorizzato, quindi in aree non dedicate alla raccolta e allo stoccaggio di rifiuti, su cui risultavano depositati direttamente sul terreno, in maniera promiscua, cumuli di rifiuti e cumuli di materiale derivanti da operazioni di recupero parziali, nonché fanghi rientranti in tipologie per le quali non era stata autorizzata la gestione.

Ancora, il Pasano, sempre in sede d'integrazione istruttoria per il rilascio della determina 81/2006, aveva depositato in data 7.7.2006 (prot. 32281) una dichiarazione - non veritiera - di esclusione delle particelle 3, 53, 86, 88 del fg. 177 dall'area di esercizio della cava; mentre l'Ufficio Regionale delle Attività Estrattive non aveva rilasciato alcun nulla osta e, soprattutto, mentre in realtà la RARE gestiva nell'area di cava, promiscuamente, senza alcuna delimitazione, attività estrattiva ed attività di gestione di rifiuti.

Ancora, per circa due anni, come visto nelle pagine precedenti riguardo all'iter amministrativo seguito per il rilascio della determina dirigenziale n. 107 del 30.7.2008, la RARE ha operato in assenza di autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche.

I controlli sulla documentazione contabile della società operati dalla G.d.F. hanno inoltre evidenziato diverse irregolarità nella tenuta dei registri di carico e scarico; anche tali irregolarità, evidentemente volte a coprire l'abusiva gestione dei rifiuti e ad ostacolare l'emersione della reale attività svolta - ovvero quella di gestione di una discarica non autorizzata - attuata anche mediante il silenzio serbato in ordine alla mancata destinazione dei rifiuti e delle materie prime secondarie ottenute dalle attività di recupero all'utilizzo nei cicli di produzione.

L'abusiva gestione di rifiuti, attuata dalla RARE in frode alla normativa vigente e agli atti amministrativi di autorizzazione, mediante false dichiarazioni in ordine alla idoneità dell'impianto in ordine allo svolgimento dell'attività autorizzata ed il silenzio serbato sulla effettiva natura e consistenza del traffico illecito di rifiuti gestito presso l'area di cava, trasformata in

una discarica di rifiuti mediante l'accumulo progressivo, protratto negli anni, nel dispregio delle prescrizioni che l'imprenditore avrebbe dovuto osservare quale titolare di diversi atti autorizzativi, hanno determinato una falsa rappresentazione della realtà, ammantando di legittimità un'attività illecita di allarmanti dimensioni.

Tali condotte sono da qualificare in termini di raggiro, posto in essere per conseguire un ingiusto profitto con altrui danno: **si tratta difatti di comportamenti senz'altro idonei ad influire causalmente nella determinazione ed altresì nel mantenimento della oggettiva difformità tra la situazione reale e quella conosciuta dall'Amministrazione che, in tal modo, è stata indotta in errore dall'alterazione della realtà dell'attività gestita presso l'area aziendale della RARE, proprio per effetto delle circostanze tacite e di quelle falsamente rappresentate, ed ha consentito al Fasano il conseguimento di un ingiusto profitto, nel caso di specie, sotto forma di evasione del tributo speciale dovuto a norma della legge 549/1995, determinato dalla Regione Puglia in complessivi € 1.124.208,00 (si veda al riguardo il verbale di constatazione di ecotassa redatto nei confronti della RARE s.r.l. prot. AOO 117 del 10.7.2012, prodotto dal P.M. all'udienza del 17.10.2013), con pari ingente danno per la Regione Puglia.**

Sul punto occorre sottolineare come - secondo una recente pronuncia delle SS.UU. (sentenza n. 155, dep. 10.1.2012, Rossi) - per l'integrazione dell'atto di disposizione patrimoniale rilevante per l'integrazione del delitto di truffa è sufficiente "un comportamento del soggetto ingannato che sia frutto dell'errore in cui è caduto per fatto dell'agente e dal quale derivi causalmente una modificazione patrimoniale, a ingiusto profitto del reo e a danno della vittima". In particolare le SS.UU. hanno chiarito che "il profilo penalisticamente rilevante della cooperazione della vittima non deve necessariamente riposare nella sua qualificabilità in termini di atto negoziale e neppure di atto giuridico in senso stretto, bastando la sua idoneità a produrre danno"; concludendo che "il così detto atto di disposizione ben può consistere per tali ragioni in un permesso o assenso, nella mera tolleranza o in una traditio, in un atto materiale o in un fatto omissivo: quello che conta è che sia un atto volontario, causativo di ingiusto profitto altrui a proprio danno e determinato dall'errore indotto da una condotta artificiosa".

Alla luce delle suesposte considerazioni anche con riferimento

al delitto contestato al capo G) di rubrica deve essere affermata la penale responsabilità dell'imputato Fasano.

L'entità del tributo evaso e del correlativo danno per la Regione Puglia non necessita di ulteriori considerazioni per far ritenere ricorrente nel caso in esame l'aggravante in contestazione di cui all'art. 61 n. 7 c.p..

Essendo stato il fatto commesso a danno della Regione Puglia e della Provincia di Taranto deve ritenersi sussistente altresì la contestata aggravante di cui all'art. 640, comma 2, n. 1), c.p..

**LE IMPUTAZIONI DI CUI AI CAPI F) ED H) A CARICO DI FASANO VITO, MANGARELLA  
FABIOLA E PUCCI SALVATORE**

Con riferimento a tali imputazioni, per quanto sopra evidenziato, non ricorrono le condizioni per una più favorevole pronuncia a norma dell'art. 129 comma 2 c.p.p. nei confronti dell'imputato Fasano Vito; tenuto conto della data di commissione di tali reati e pur conteggiando i periodi in cui il dibattimento è rimasto sospeso per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta degli imputati e dei difensori, i relativi termini di prescrizione risultano alla data della presente sentenza interamente decorsi.

Va pertanto dichiarato non doversi procedere nei confronti di Fasano Vito in ordine ai reati ascrittigli ai capi F) e H) d'imputazione perché estinti per prescrizione.

Per quanto invece attiene agli imputati Mangarella e Pucci, ritiene il Collegio che ricorrano le condizioni per la loro assoluzione a norma dell'art. 129 comma 2 c.p.p.: nessuna alterazione della realtà è contenuta nel verbale di sopralluogo datato 3.7.2006 (prot. n. 31672 del 4.7.2006), in cui anzi la dott.ssa Mangarella e l'ing. Pucci avevano evidenziato le criticità dell'impianto (ovvero la mancanza di percorsi canalizzati nel sistema di convogliamento delle acque meteoriche) nonché la necessità di esperire ulteriori più approfonditi accertamenti in ordine a situazioni rimaste incerte (ovvero la esistenza di pavimentazione al di sotto dei cumuli di rifiuti) non potute accertare per lo stato dei luoghi (ricoperti da grandi quantitativi di polvere).

Il fedele rapporto dei predetti tecnici è stato, piuttosto, recepito con alterazione dai funzionari dell'Ufficio, Lovascio e

Lacarbonara, i quali hanno redatto una relazione (incorporata nella Determina Dirigenziale 81/2006) in cui - contrariamente a quanto si legge nel detto verbale di sopralluogo - si dà atto della "sussistenza dei presupposti tecnici normativamente richiesti per il rinnovo dell'esercizio".

La data di commissione del fatto peraltro non consente un invio degli atti al Procuratore della Repubblica in sede atteso che l'azione penale nei confronti di Lacarbonara e Lovasci risulterebbe improcedibile per estinzione del reato per prescrizione.

Alla luce delle suesposte considerazioni Mangarella Fabiola e Pucci Salvatore vanno mandati assolti dal reato loro ascritto per non aver commesso il fatto.

**L'IMPOTAZIONE DI CUI AL CAPO I) DI RUBRICA A CARICO DI ROMANDINI LUIGI**

Nelle pagine precedenti sono già state evidenziate le macroscopiche illegittimità che hanno caratterizzato l'iter del procedimento amministrativo per il rilascio della Determina Dirigenziale n. 81/2006. In particolare è stato sottolineato come, a seguito del sopralluogo tecnico effettuato il 28.6.2006, disposto al fine specifico di verificare la sussistenza dei presupposti tecnici normativamente richiesti per il rinnovo dell'iscrizione della RARE s.r.l. nel Registro delle imprese ammesse a procedura semplificata, e nonostante gli esiti di tale sopralluogo evidenziati dai tecnici incaricati nel verbale datato 3.7.2006 - in cui si dava atto della riscontrata presenza di rifiuti, in prospicienza del container di selezione, "posti direttamente sulla superficie del terreno" e della impossibilità di verificare la presenza di idonea pavimentazione per la presenza di grandi quantitativi di polvere, e, soprattutto, della inadeguatezza tecnica del sistema di convogliamento delle acque meteoriche privo di percorso canalizzato, nonché della inesistenza di nulla osta dell'Ufficio Minerario sulla richiesta in tal senso avanzata dall'interessato in ordine alla estinzione della porzione di cava corrispondente all'area in cui veniva realizzata l'attività di riciclaggio di rifiuti - il dirigente responsabile del settore Tecnico Territorio - Ambiente della Provincia di Taranto, Romandini Luigi, rilasciava in data 28.7.2006 la determina n. 81 di rinnovo della iscrizione della RARE al Registro

Provinciale delle imprese ammesse al recupero rifiuti in procedura semplificata, senza disporre alcun ulteriore accertamento e tacitandosi, quanto alla esistenza di idonea pavimentazione con la semplice autocertificazione del coimputato Fasano.

Tale compiacente condotta il Romandini ha assunto altresì nella vicenda riguardante il rinnovo in favore della RARE s.r.l. dell'autorizzazione (n. 82/2002) allo scarico delle acque meteoriche mediante subirrigazione.

La lettura della documentazione acquisita agli atti e di quella allegata alla relazione del consulente tecnico del P.M. consente di ricostruire la vicenda oggetto della contestazione mossa all'imputato Romandini nei termini seguenti.

Con determina n. 182 del 16.11.2001 la RARE veniva autorizzata in via provvisoria per sei mesi allo scarico delle acque meteoriche per subirrigazione; tale determina richiamava nel proprio testo il contenuto integrale della Relazione d'Ufficio del 16.11.2001 in cui erano indicate le condizioni e le prescrizioni cui era subordinata la validità dell'autorizzazione: a) che le aree di deposito preliminare dei rifiuti dovessero essere dotate di sistemi di raccolta totale della acque piovane da avviare integralmente al trattamento; 2) che l'area di lavorazione dovesse essere impermeabilizzata e completamente circoscritta da grigliature per la raccolta delle acque meteoriche da convogliare nella vasca di raccolta; 3) che tale vasca venisse ridimensionata; 4) che le acque di scarico prima della sub-irrigazione e dell'innaffiamento dovessero rispettare le caratteristiche della tabella per lo scarico al suolo e del punto 2.1 dell'art. 5 d. lgs. 152/99; 5) che all'avviamento dell'impianto delle acque meteoriche venissero effettuate analisi sugli scarichi per la verifica del rispetto dei limiti suddetti; 6) che i materiali sedimentati e gli oli raccolti venissero smaltiti ai sensi della normativa prevista dal decreto Ronchi.

L'autorizzazione definitiva allo scarico veniva poi rilasciata alla RARE con determina n. 82 del 23.7.2002, avente validità quadriennale, condizionatamente al rispetto delle medesime prescrizioni di cui al precedente provvedimento provvisorio.

Come già evidenziato nelle pagine precedenti, il rinnovo di tale autorizzazione veniva richiesto dalla RARE il giorno successivo a quello della scadenza della stessa, e non, come richiede la legge (art. 124, comma 8, d. lgs. 152/2006, già art. 45 d. lgs. 152/99), un anno prima della scadenza.

A fronte di tale tardiva domanda il responsabile del competente

Settore della Provincia, invece di qualificare la domanda di rinnovo presentata dalla RARE come una istanza tesa ad ottenere una nuova e distinta autorizzazione, richiedeva alla società interessata di produrre ad integrazione documentazione - consistente peraltro in autocertificazioni - relative ad analisi in autocontrollo e alla dichiarazione che l'impianto non avesse subito variazioni rispetto a quello precedentemente autorizzato. Ricevuta tale integrazione istruttoria il Comitato Tecnico esprimeva in data 6.3.2008 parere favorevole all'autorizzazione nel rispetto delle prescrizioni già indicate nella precedente autorizzazione e previa acquisizione dell'ennesima autocertificazione dell'interessato che attestasse l'assenza di sostanze pericolose. Acquisita anche tale autocertificazione, con Determina Dirigenziale emessa in data 30.7.2008, l'imputato Romandini autorizzava il rinnovo, per la durata di quattro anni, dell'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche mediante sub-irrigazione afferenti all'impianto di recupero e riciclaggio rifiuti non pericolosi della RARE, subordinandolo al rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui alla precedente autorizzazione n. 182/2001 nonché a quelle ulteriormente dettate dal Comitato Tecnico nel verbale n. 12 del 6.3.2008, ovvero: 1) che siano inviate all'impianto di trattamento esclusivamente acque meteoriche e non di processo o di altro genere; 2) che sia verificato da parte dell'Ente l'effettivo e puntuale adempimento delle condizioni tassativamente specificate nella Determina Dirigenziale n. 182/2001; 3) che l'impianto sia sottoposto a regolare manutenzione; 4) che le acque siano scaricate solo per sub-irrigazione; 5) che diano buon esito le analisi in autocontrollo che la ditta dovrà eseguire con cadenza trimestrale ed inviare all'ente provinciale con la medesima periodicità.

Colpiscono particolarmente in tale determina di rinnovo due dati, oltre quello della mancata considerazione della più che evidente tardività della richiesta dell'interessato:

1) l'aver - in assenza peraltro di alcun controllo anteriore o successivo al rilascio sullo stato effettivo dell'impianto autorizzato - subordinato l'efficacia dell'atto al puntuale rispetto delle prescrizioni dettate con la precedente determina del 182/2001 su cui lo stesso Settore della Provincia e lo stesso Dirigente avevano accertato, due anni prima, in sede di rilascio del rinnovo di iscrizione della RARE nel Registro Provinciale delle imprese ammesse al recupero di rifiuti in procedura semplificata, l'inottemperanza dell'imprenditore. Si ricordi, al

riguardo che la mancanza di canalizzazioni che rendeva l'impianto di convogliamento delle acque assolutamente inidoneo ed inadeguato rispetto alle prescrizioni della determina di autorizzazione del 2001, cui il Fasano doveva attenersi, era stato già accertato dai tecnici Mangarella e Pucci durante il sopralluogo del 28.6.2006 e portato a conoscenza dei funzionari dell'Ufficio Lovascio e Lacarbonara e del dirigente dott. Romandini con il verbale del 3-4 luglio 2006.

2) L'aver trascurato il dato, *ictu oculi* rilevabile dalla documentazione prodotta dallo stesso interessato, che mai nessun ridimensionamento (neppure sulla carta) era stato apportato alla vasca di raccolta delle acque, tanto che lo stato dimensionale della vasca nella planimetria presentata con la richiesta di rinnovo (peraltro corrispondente a quello effettivo) era assolutamente identico a quello del progetto originario datato dicembre 1999.

Così ricostruito il dato storico ritiene il Tribunale che dal dibattimento sia emersa la prova della penale responsabilità dell'imputato Romandini in ordine al delitto ascrittogli.

Appare, quindi, opportuno procedere ad alcune notazioni in punto di diritto sulla configurazione del reato di abuso di ufficio il cui elemento oggettivo consiste nella violazione dell'obbligo di astensione in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto ovvero nella violazione da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, nell'assolvimento delle funzioni o del servizio, di una precisa norma di legge o di regolamento che si ponga quale antecedente causale di un ingiusto vantaggio patrimoniale per l'agente o per altri ovvero di un danno ingiusto di altri.

Si può allora notare come, rimasto immutato il bene interesse tutelato dalla norma incriminatrice, consistente nel buon andamento e nell'imparzialità della p.a., il delitto di cui all'art. 323 c.p., configurato nel vigore della vecchia disciplina (antecedente alla riforma del '97) come reato a consumazione anticipata incentrato sul dolo specifico, è ora previsto come reato di danno a dolo intenzionale per la cui sussistenza si richiede che venga arrecato a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero un danno ingiusto, con evidente spostamento in avanti della soglia di punibilità.

La costruzione dell'abuso di ufficio come reato di evento a forma vincolata, anziché di mera condotta a consumazione anticipata o di mero pericolo, è stata giustificata, in sede di

lavori preparatori, attraverso l'argomento dell'inutilità dell'intervento penale tutte le volte che la tempestiva autotutela della P.A. abbia impedito la realizzazione del vantaggio o del danno.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, perché il danno possa essere qualificato ingiusto, occorre inoltre che esso sia prodotto *non iure*, ossia per mezzo di un atto illegittimo, e inoltre che sia *contra ius*, ossia che il risultato dell'abuso si presenti come contrario all'ordinamento giuridico; di talché, ai fini dell'integrazione del delitto in parola è necessario che ricorra la c.d. "doppia ingiustizia": della condotta, in quanto connotata da violazione di legge, e del danno o vantaggio patrimoniale in quanto contrario all'ordinamento giuridico o indebito; "conseguentemente occorre procedere ad una duplice distinta valutazione in proposito, non potendosi far discendere l'ingiustizia di tale vantaggio patrimoniale [o del danno] dalla illegittimità del mezzo utilizzato e quindi dall'accertata esistenza della illegittimità della condotta" (Cass., sez. V, 2.12.2008, n. 16895, D'Agostino; Cass., sez. II, 11.12.2009, n. 2754, P.G. in proc. Fiori; Cass., sez. VI, 14.12.2012, n. 1733, Amato).

Perciò l'esame in ordine alla sussistenza della violazione di legge, quale elemento della condotta, si sovrappone ed assorbe l'accertamento riguardante l'evento del reato di abuso di ufficio ed il nesso di causalità.

L'elemento soggettivo dell'abuso d'ufficio risulta a sua volta strutturato secondo una dimensione teleologica, come dolo generico intenzionale con riferimento alla causazione del danno o del vantaggio.

Ebbene, analizzando alla luce di tali premesse il fatto oggetto della imputazione sub I) non può che ritenersi sussistente tanto la violazione di legge (in termini di illegittimità della condotta dell'imputato) tanto la sussistenza di un ingiusto vantaggio patrimoniale intenzionalmente procurato al coimputato Fasano Vito con il rilascio della determina n. 107/2008.

La condotta tenuta dall'imputato Romandini esitata nel rilascio del rinnovo di autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche in favore della RARE, come già osservata, appare evidentemente illegittima in quanto posta in essere in violazione degli artt. 124, comma 8 (che prescrive che la domanda per il rinnovo di autorizzazione già concessa debba essere presentata un anno prima della sua scadenza; sicché la richiesta della RARE non poteva

essere accolta se non come istanza di nuova e distinta autorizzazione), e 113, comma 3 (atteso che l'impianto autorizzato non era idoneo alla totale captazione e all'adeguato convogliamento e trattamento delle acque; ciò che era noto all'imputato Romandini sin dal luglio 2006); ed inoltre in violazione delle prescrizioni di cui al d.m. 5.2.1998, atteso che l'area aziendale della società richiedente risultava sprovvista di pavimentazione e di adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque.

A tale illegittima condotta risulta riconducibile - in quanto da essa causalmente derivato - un sicuro ed apprezzabile vantaggio patrimoniale per il coimputato Fasano Vito che, con il conseguimento dell'illegittimo rinnovo di autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche, ha potuto continuare ad esercitare presso l'impianto di recupero di rifiuti la illecita e redditizia gestione di una discarica abusiva, di un illecito traffico di rifiuti, attività ammantata di liceità anche grazie alla copertura ad essa fornita dagli illegittimi atti autorizzativi rilasciati dal Romandini.

Del pari deve ritenersi provata la sussistenza dell'elemento psicologico del reato ovvero del dolo intenzionale che ha sorretto l'agire del dirigente del Settore Tecnico Territorio - Ambiente della Provincia di Taranto; al riguardo è la stessa macroscopica illegittimità della condotta e la concatenazione dei fatti che operano da cartina di tornasole ed evidenziano l'atteggiamento soggettivo del Romandini; non può non sfuggire come il predetto imputato avesse già illegittimamente autorizzato il rinnovo della iscrizione della RARE al Registro Provinciale delle imprese ammesse al recupero di rifiuti in procedura semplificata, nonostante le accertate carenze dell'impianto evidenziate dai tecnici Pucci e Mangarella, accontentandosi delle autocertificazioni di un imprenditore (peraltro già risultato inadempiente nei confronti dell'amministrazione per non aver adempiuto agli obblighi derivanti dai precedenti atti di autorizzazione conseguiti) e trincerandosi dietro una sterile (specie ove riguardata, ex post, alla luce dell'assoluta omissione di diretti controlli precedenti e successivi in ordine alla veridicità delle assicurazioni rilasciate dal Fasano con le sue false autocertificazioni) teoria di condizioni e prescrizioni cui l'autorizzazione doveva intendersi subordinata (ciò all'evidente scopo di scaricarsi da ogni responsabilità); e come non contento di ciò - e sempre con la medesima formula del tacitare ogni più

pregnanze controllo con l'acquisizione di autocertificazioni nonché nella piena consapevolezza della inadeguatezza dell'impianto - ha provveduto ad emettere una ulteriore determina per autorizzare il rinnovo dello scarico delle acque in favore del medesimo imprenditore.

Del resto è immediatamente apprezzabile il vantaggio per l'imprenditore di ottenere il rinnovo di una autorizzazione già conseguita piuttosto che un nuovo e distinto provvedimento: facendo passare per rinnovo ciò che doveva essere trattato come una richiesta di nuovo provvedimento, la RARE poteva contare, oltre che su una istruttoria semplificata e su conseguenti minori costi, sul regime di proroga di cui all'art. 124 comma 8 che prevede che "lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata".

È pertanto evidente la finalità, perseguita dall'imputato con il rilascio della determina di rinnovo, di consentire al Fasano di coprire il periodo tra la presentazione della domanda ed il rilascio della stessa (pari a circa due anni, nel caso di specie) con un'apparente proroga per il mantenimento in funzione dell'impianto.

La concatenazione logica e temporale delle decisioni adottate dall'imputato Romandini - unitamente alla consapevolezza da parte del dirigente provinciale della contrarietà degli atti che andava compiendo - fornisce la prova dell'elemento soggettivo del reato di abuso di ufficio: l'intenzionalità di arrecare un vantaggio patrimoniale al responsabile della RARE, consentendogli di mantenere in funzione un impianto irregolare che avrebbe dovuto invece essere tenuto fermo (così come l'attività di gestione di rifiuti a monte, con gravi perdite economiche da inattività), in attesa di un nuovo provvedimento di autorizzazione che, difficilmente in altre realtà amministrative, il Fasano avrebbe potuto conseguire per l'evidente inadeguatezza dell'impianto aziendale e per l'illecita attività che vi si svolgeva; vantaggio che appare conseguenza diretta e immediata del comportamento del Romandini posto in essere in violazione di legge ed intenzionalmente voluto quale obiettivo del suo operato.

Deve pertanto essere affermata la penale responsabilità di Romandini Luigi in ordine al delitto ascrittogli.

#### TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Per ciò che attiene all'imputato Romandini Luigi, ritiene il Collegio che lo stesso, per la posizione apicale rivestita all'interno dell'Ufficio Provinciale Ambiente e Territorio, per il disvalore morale e la offensività concreta dei fatti posti in essere, non appaia meritevole della concessione di circostanze attenuanti generiche.

Allo stesso modo, la personalità dell'imputato Fasano Vito, quale emerge dalle modalità delle plurime condotte criminose - che risultano con evidenza esecutive di un medesimo disegno criminoso e perciò vanno unificate per continuazione - poste in essere nel corso di un lungo periodo di tempo e dalla dimensione offensiva dei fatti in esame, appare ostativa al riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche e deve essere tenuta nel debito conto ai fini della commisurazione della pena da infliggere in concreto.

Tanto premesso, alla luce dei criteri fissati dall'art. 133 c.p., si ritiene equo comminare a Romandini Luigi la pena di un anno di reclusione e a Fasano Vito la pena di tre anni di reclusione e 1.500,00 euro di multa [così determinata: p.b. per il più grave reato di truffa pluriaggravata sub G) = due anni e sei mesi di reclusione ed € 1.200,00 di multa, aumentata per continuazione: con il reato di cui al capo E) sino a due anni e nove mesi di reclusione ed € 1.300,00 di multa; con il reato di cui al capo B) sino a due anni dieci mesi di reclusione ed € 1.400,00 di multa; con il reato di cui al capo A) sino a due anni undici mesi di reclusione ed € 1.450,00 di multa; con il reato di cui al capo C) sino a due anni undici mesi quindici giorni di reclusione ed € 1.475,00 di multa; con il reato di cui al capo D) sino a concorrenza della pena finale sopra indicata).

Condanna ciascuno dei predetti imputati, per quanto di rispettiva ragione, al pagamento delle spese processuali.

Condanna altresì Romandini Luigi alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena principale, a norma dell'art. 31 c.p..

Al predetto imputato, incensurato, potendosi presumere che nel futuro egli si asterrà dal commettere ulteriori reati, può essere concessa la sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.;

dichiara Fasano Vito colpevole dei reati ascrittigli ai capi A), B), C), D), E) e G) d'imputazione e, unificate le condotte ex art. 81 c.p., lo condanna alla pena di tre anni di reclusione ed € 1.500,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Dispone la confisca dell'area in sequestro e la bonifica della stessa a cura e spese del predetto imputato.

Dichiara Romandini Luigi colpevole del reato a lui contestato e lo condanna alla pena di un anno di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. Dichiara il predetto Romandini interdetto dai pubblici uffici per la durata della pena principale.

Pena sospesa per il predetto Romandini nei termini e alle condizioni di legge.

Visto l'art. 531 c.p.p.;

dichiara non doversi procedere nei confronti di Fasano Vito in ordine ai delitti ascrittigli ai capi F) e H) di rubrica perché estinti per prescrizione.

Visto l'art. 530 c.p.p.;

assolve Mangarella Pabiola e Pucci Salvatore dal reato loro ascritto per non aver commesso il fatto.

Motivazione riservata in novanta giorni.

Taranto, 20 novembre 2014.



Il Presidente

Il Giudice estensore